



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale per i minorenni  
**VENEZIA**

Venezia – Mestre, via Forte Marghera - tel. 0415066311/05 – fax 0415066398/9 –  
[procmin.venezia@giustizia.it](mailto:procmin.venezia@giustizia.it)

Prot. 1104/06

Venezia Mestre, 27 dicembre 2006

**OGGETTO:** *protezione dell'infanzia e della gioventù e diritto di riservatezza delle vittime dei reati sessuali – diritto di cronaca - informazioni e materiali dannosi al benessere psicofisico e morale dei bambini.*

**AL SIGNORI QUESTORI DEL VENETO**  
**LORO SEDI**

**AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI DEI CARABINIERI DEL VENETO**  
**LORO SEDI**

**AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA DEL VENETO**  
**LORO SEDI**

Nelle ultime settimane sempre più numerosi sono gli articoli pubblicati su testate giornalistiche locali e nazionali riguardanti casi di coinvolgimento di minorenni in esperienze sessuali abnormi. Sembra essersi sviluppata una vera e propria campagna di stampa sull'argomento che, per quanto riguarda il Veneto, annovera anche un articolo comparso il 1° dicembre u.s. che riferisce notizie sulla cui concretezza è lecito dubitare, posto che il caso riferito, secondo le informazioni assunte presso le forze di polizia, risulta sconosciuto.

Di regola gli articoli sono caratterizzati da titoli sensazionali a caratteri cubitali corredati da immagini di repertorio (*attrici o modelle anonime*) direttamente riferibili al fatto per esaltare la morbosità dell'intervento giornalistico.

A titolo di esempio se ne riportano alcuni:

*"BABY SQUILLO PER COMPRARE ABITI GRIFFATI – spendevano e spandevano in molti negozi. Le disponibilità spropositate hanno insospettito una commerciante."*

*"Violenza drammatica. La violenza sul bimbo (ha sei anni) è avvenuta in famiglia dopo la cena con i parenti nell'altra stanza. A QUINDICI ANNI STUPRA IL CUGINO PICCOLO"*

*"Davanti agli inquirenti. Le parole del baby stupratore ai poliziotti della Questura berica. Ho visto dei filmati pornografici sul computer di alcuni amici"*

*"VIDEO OSÉ IN DOCCIA. Denunciato l'ex. Sedicenne filmata col telefonino. La scena hard girata a scuola. Genitori in procura"*

Ciò premesso si osserva:

le vicende sessuali abnormi coinvolgenti minorenni, al di là della qualificazione giuridica prevista dal legislatore, spesso confermano che non solo la vittima ma anche l'aggressore sono travolti dalla erotizzazione ambientale che attraverso i media – soprattutto la pubblicità, la televisione, internet, i dvd e le videocassette – raggiunge adolescenti e bambini, soggetti che non sempre hanno già raggiunto una stabilità ed una maturazione emotiva adeguata alle sollecitazioni cui sono sottoposti.

La necessità di proteggere la personalità dei minorenni, di favorire lo sviluppo delle loro capacità ha reso necessario l'elaborazione di principi e di limiti che contemperano l'esercizio del diritto di cronaca con le esigenze personali ed educative dei bambini e di altri soggetti deboli.

Sono queste le ragioni per le quali la Carta di Treviso, che raccoglie protocolli deontologici su informazione e minori, è stata inserita sulla base dell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine professionale dei Giornalisti nel codice deontologico dei giornalisti (articolo 7 del cod. deont. Giorn. pubblicato in G.U. del 3/08/1998 nr. 179).

La Carta in particolare richiede il rispetto della persona del minore sia come soggetto agente che come vittima, e perciò impegna i giornalisti, ed in analogia anche gli altri operatori pubblici e privati che intervengono nel caso per ragioni professionali tra l'altro a

1. evitare di rendere pubblici elementi che anche indirettamente possano portare alla identificazione dei minori interessati;
2. evitare di diffondere notizie contrastanti con l'interesse dei minori ad un regolare processo di maturazione *che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni.*

Sono queste le ragioni per le quali la Procura per i minorenni del Veneto ha sempre evitato di fornire notizie, alla stampa ed agli altri media, soprattutto quelle riguardanti comportamenti sessuali dei minorenni di rilevanza penale, che per loro natura possono maggiormente sollecitare l'interesse morboso del pubblico, e dunque coinvolgere di riflesso anche i bambini interessati.

Si ritiene infatti che l'obbligo del segreto stabilito dall'art. 329 c.p.p. riguardante gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria abbia, oltre che una rilevanza penale ai sensi degli artt. 326, 379 bis e 734 bis c.p., anche una rilevanza deontologica e disciplinare come confermato dall'art 115 c.p.p. che stabilisce che *"di ogni violazione del divieto di pubblicazione, il pubblico ministero informa l'organo titolare del procedimento disciplinare"*.

La disciplina normativa sopra citata, è stata ultimamente rafforzata dall'art. 5 del Decreto Legislativo 20.02.2006 nr. 106 confermato dalla Legge 24 ottobre 2006 nr. 269.

Tale disposizione stabilisce che

1. *il procuratore della Repubblica mantiene personalmente ovvero tramite un magistrato dell'ufficio, appositamente delegato, i rapporti con gli organi dell'informazione;*
2. ...
3. *è fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare informazioni o fornire notizie agli organi d'informazione circa le attività giudiziarie dell'ufficio;*
4. *il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza o sollecitazione del potere disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.*

Dal sistema normativo sopra enunciato emerge che nè i magistrati del pubblico ministero né gli ufficiali di polizia giudiziaria possono rilasciare informazioni o fornire notizie agli organi d'informazione circa le indagini penali.

Lo scrivente è convinto che le conferenze stampa tenute da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria o altri pubblici funzionari senza apposita delega del procuratore della Repubblica costituiscano una violazione delle ricordate disposizioni di legge.

Si coglie pertanto l'occasione per :

- comunicare che lo scrivente non ha delegato i rapporti della Procura con gli organi d'informazione;
- comunicare che ogni violazione delle norme in questione, al di là dell'eventuale rilevanza penale, sarà segnalata agli organi disciplinari competenti.

La presente nota sarà trasmessa per opportuna conoscenza anche al Pubblico Tutore dei minori della Regione Veneto prof. Lucio Strumendo, cui la legge regionale nr. 42 del 1998 attribuisce la funzione di *promuovere, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori.*

Lo scrivente è convinto che si potrà più facilmente sollecitare dagli organi d'informazione il rispetto rigoroso della Carta di Treviso solo se gli organi pubblici coinvolti non avalleranno con il loro comportamento la svalutazione di fatto delle suddette norme deontologiche.

Chiedo pertanto alle SS. LL. la massima collaborazione per la diffusione della presente circolare a tutti gli uffici di polizia dipendenti.

Ringraziando per l'attenzione porgo i migliori saluti e resto in attesa di un cortese riscontro.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Gustavo Sergio

